

anegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 23 MAR 2021 al
n° 864 Mod. 11 con
liquidati € --- di cui
per imposta IPOT. € ---

GRUPPO FOLCLORISTICO "FEDERICO ANGELICA"

DANZERINI DI AVIANO - A.P.S. -

STATUTO SOCIALE

Titolo I - Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria del Gruppo Folcloristico "Federico Angelica" Danzerini di Aviano - A.P.S. tenutasi il giorno 12 marzo 2021 in videoconferenza su piattaforma Google Meet, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, sotto forma di associazione non riconosciuta, una Associazione di Promozione Sociale denominata Gruppo Folcloristico "Federico Angelica" Danzerini di Aviano - A.P.S., di seguito indicata con il termine di "Gruppo".

La sede del Gruppo è ubicata nel Comune di Aviano (PN) - Via Federico Angelica, n. 5.

Il Gruppo è costituito a tempo indeterminato.

Art. 2 - Statuto

Il Gruppo è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Carattere associativo

Il Gruppo è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa o razziale; non ha fini di lucro; intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di promozione culturale e sociale.

Il Gruppo si ispira ai principi del D.Lgs.117/2017, alle successive modifiche ed integrazioni, alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di

Federico Angelica

Federico Angelica

loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I contenuti e la struttura del Gruppo sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività del Gruppo stesso.

Art. 4 - Finalità

Il Gruppo ha lo scopo di far rivivere e tramandare alle nuove generazioni le musiche, i canti e le danze popolari nella loro autenticità e genuinità, valorizzando il ballo popolare come manifestazione autentica del folclore locale. Il Gruppo ha altresì l'obiettivo di promuovere studi e ricerche per l'acquisizione di materiale storico, etnografico e musicologico, concernente le arti e le tradizioni popolari locali, regionali, nazionali e internazionali. Esso è espressione della tradizione popolare avianese e patrimonio della sua Comunità in seno alla quale gli organi preposti alla sua direzione devono operare.

Il Gruppo promuove la preparazione e l'insegnamento della danza, della musica, del canto, della storia e della lingua dei nostri antenati ed i loro usi e costumi.

Per lo svolgimento e lo sviluppo della sua attività può aderire e collaborare con altri enti, anche stranieri o internazionali, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di cui al presente articolo dello Statuto.

Il Gruppo, per il raggiungimento degli scopi, intende perseguire questi obiettivi relativi alla danza, alla musica, al canto, alle rappresentazioni, alle tradizioni ed all'abbigliamento popolare riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all' art. 5, del codice del Terzo settore:

- art.5, lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- art.5 lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui il presente articolo;

- art.5, lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- art.5, lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- art.5, lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nello specifico:

- diffusione della musica, della danza, del canto e dell'espressione della tradizione popolare, anche mediante ricerche e pubblicazioni varie;

- scambio delle esperienze culturali e delle tradizioni popolari storiche del territorio locale, nazionale ed internazionale;

- coordinamento e/o organizzazione di incontri, rassegne e festival folcloristici, progetti e spettacoli di danze, musiche e canti, giochi tradizionali, in territorio nazionale ed internazionale;

- diffusione tra i giovani, a mezzo stampa, TV, scuola, social network ecc. della tematica coreutica come espressione culturale e di comunicazione;

- promozione e divulgazione del folclore anche nell'esigenza spettacolare e nelle iniziative turistiche, nell'organizzazione di manifestazioni folcloristiche, in loco, sul territorio nazionale, all'estero e tra gli emigranti, coinvolgendo l'utente in un messaggio culturale ed artistico espresso attraverso le musiche, i canti e le danze;

- realizzazioni di progetti in autonomia, oppure aderenti a progetti di altri enti pubblici

Palazzo

Espresso

o privati;

- valorizzazione e promozione della produzione musicale amatoriale e della sua salvaguardia, sostenendo il coinvolgimento dei giovani e l'inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;

- ricerca della tematica musicale e figurativa che sta alla base della danza friulana (nel contesto della realtà storica italiana ed europea);

- riconoscimento della funzione sociale che assumono le prove, le riunioni, i convegni e le esibizioni nelle varie comunità dove il Gruppo opera;

- promozione dell'arte folclorica e del territorio, con la partecipazione ad attività promosse anche al di fuori del territorio regionale;

- erogazione di servizi informativi, formativi e operativi agli associati.

Il Gruppo può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all' Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Il Gruppo può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art.7 del D.Lgs.117/2017.

Art. 5 – Convenzioni

Le convenzioni tra il Gruppo e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell' Associazione, quale suo Legale Rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede del Gruppo.

Titolo II – Patrimonio ed attività economiche

Art. 6 - Risorse economiche

Il Gruppo trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, Amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari di terzi o di associati;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali nonché al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio del Gruppo – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni del Gruppo sono beni mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dal Gruppo e sono ad esso intestati.

Tutti i beni appartenenti al Gruppo sono elencati in apposito inventario depositato presso la sede sociale e consultabile da tutti gli associati.

Art.8 – Il Costume

Il costume avianese è il simbolo del folclore locale. I componenti del Gruppo lo dovranno indossare solamente in occasione di manifestazioni alle quali sia stata deliberata la partecipazione ufficiale da parte dell'Organo di Amministrazione.

Il costume va indossato, in maniera ordinata, in tutte le sue parti, rispettando sempre il periodo dell'epoca di appartenenza di tale forma di abbigliamento. Deve essere assunto un comportamento decoroso ogni qualvolta venga indossato il costume.

Il costume deve essere conservato con cura da parte di ogni associato.

Art. 9 – Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Il Gruppo ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre associazioni operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 10 - Quota sociale

Le quote sociali sono annuali e devono essere versate in unica soluzione.

Esse sono stabilite dall'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione, che ne fissa l'importo ed i termini di versamento.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte del Gruppo è tenuto al pagamento della quota sociale per l'anno sociale in corso. La quota sociale annuale non è, in nessun caso, rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Titolo III - Associati

Art. 11 – Ammissione

Possono far parte del Gruppo le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dall'Organo di Amministrazione a fronte di domanda scritta (cartacea e/o informatica), proposta dall'interessato; in caso di minorenni, la domanda di ammissione viene presentata dal genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda contenente:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di Amministrazione comunica all'interessato l'accoglimento od il rigetto motivato della istanza della adesione entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.

In caso di rigetto, l'aspirante socio, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può chiedere una pronuncia sul rigetto della domanda all'Assemblea dei soci che verrà convocata alla prima data utile e provvederà a deliberare in merito. Avverso la delibera dell'Assemblea l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente nei successivi 15 (quindici) giorni.

L'ammissione ha effetto con il pagamento della quota sociale annuale e la contestuale iscrizione nel Libro dei soci.

La qualità di associato è personale e non trasmissibile: sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Raccolto

L'iscrizione al Gruppo implica l'accettazione del presente Statuto.

Il Gruppo non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 12 - Diritti degli associati

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- approvare i bilanci e le decisioni assembleari;
- essere informati sulle attività del Gruppo e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali del Gruppo secondo la modalità di presa visione diretta presso la sede del Gruppo.

Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per il Gruppo, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, preventivamente deliberate dall'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno altresì diritto di frequentare i locali del Gruppo e di partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione stessa.

Art. 13 – Doveri degli associati

Tutti gli associati devono svolgere l'attività, a favore del Gruppo, senza fini di lucro, anche indiretto: essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione. Tali attività sono fornite a titolo personale, spontaneo, volontario e gratuito.

Tutti gli associati devono rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Tutti gli associati hanno altresì l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa ed all'esterno del Gruppo, deve essere improntato alla assoluta buona fede, correttezza, lealtà ed onestà.

Tutti gli associati hanno il dovere di partecipare alla cura e al mantenimento in buono stato di tutti i beni del Gruppo.

Art. 14 – Presidente onorario e Associato onorario

Possono essere nominati Presidente onorario e Associato onorario i Presidenti o coloro che hanno prestato un contributo determinante di lavoro, di partecipazione, di prestigio ed economico per lo sviluppo e il perseguimento degli scopi del Gruppo. La carica, proposta dall'Organo di Amministrazione e approvata dall'Assemblea, è a tempo indeterminato, salvo diritto di recesso. Sui nominativi non grava alcun onere istituzionale, nemmeno il versamento della quota associativa annua. Possono esclusivamente partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 15 - Recesso ed esclusione

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, per morosità o per esclusione.

L'associato può sempre recedere dal Gruppo. Chi intende recedere dall'Associazione

deve comunicare in forma scritta la sua decisione all' Organo di Amministrazione, il quale adotterà apposita deliberazione che sarà comunicata all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione al Gruppo non sono trasferibili.

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Organo di Amministrazione provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, o adeguata giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Gruppo, può essere escluso con deliberazione motivata dall'Organo di Amministrazione che deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci, allo scopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. Le deliberazioni assembleari verranno assunte con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Nel caso di assenza ingiustificata del socio interessato l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla ratifica, o meno, del provvedimento di esclusione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato. In ogni caso l'associato può ricorrere entro (10) dieci giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati del Gruppo possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

	- deplorazione;	
	- sospensione;	
	- esclusione.	
	I provvedimenti di deplorazione e sospensione, regolarmente verbalizzati, vengono	
	deliberati dall'Organo di Amministrazione e comunicati all'interessato entro 10 (dieci)	
	giorni e, per conoscenza, entro lo stesso termine, al Collegio dei Probiviri.	
	Avverso ai provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, entro 10 (dieci) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide, in via definitiva,	
	nei successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento è comunicato all'interessato entro	
	i successivi 10 giorni.	
	Per l'esclusione si rimanda all'art. 15 del presente Statuto.	
	Titolo IV – Organi del Gruppo	
	Art. 17 - Organi	
	Sono organi del Gruppo:	
	1. l'Assemblea dei Soci;	
	2. l'Organo di Amministrazione;	
	3. Il Presidente;	
	4. Gli Organi di Controllo:	
	• Il Collegio dei Revisori dei conti;	
	• L'Organo di controllo;	
	• Il Revisore Legale dei conti;	
	5. Il Collegio dei Probiviri.	
	Tutte le cariche del Gruppo sono assolutamente gratuite e ai componenti gli organi	
	associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento	

della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 e all'art. 31 comma 1 del D.Lgs.117/2017.

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano. Essa è composta dai soci del Gruppo, iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto di 1 (uno) voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Il diritto di voto, così come sopra indicato, può essere esercitato anche dal socio minore d'età attraverso chi ne ha la responsabilità genitoriale (ex art.320 C.C.).

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Gruppo ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o dall'Amministratore anziano.

Prima di dare inizio ai lavori, su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea nomina, per alzata di mano, un presidente, un segretario e due scrutatori.

L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica della votazione.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'orario, il luogo della riunione, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale informazione agli associati può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. L'avviso di convocazione è altresì

affisso alla bacheca della sede dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'Assemblea Ordinaria può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dall'Organo di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci. Anche in questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dell'istanza relativa e deve contenere gli argomenti da trattare.

Art. 20 – Validità dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata prevista.

Art. 21 – Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

	- per l' <u>ASSEMBLEA ORDINARIA</u> : la maggioranza degli associati presenti;	
	- per l' <u>ASSEMBLEA STRAORDINARIA</u> , in caso di modifiche dell'atto	
	costitutivo e dello Statuto, occorre il voto favorevole della maggioranza degli	
	associati ; in caso di scioglimento e liquidazione, nonché devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre	
	quarti) degli associati.	
	Art. 22 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei Soci	
	Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (in	
	caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa) e sottoscritto dal	
	presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. Esso viene raccolto in un	
	apposito registro tenuto a disposizione degli associati, per la consultazione, presso la	
	sede del Gruppo.	
	Art. 23 – Compiti dell'Assemblea dei Soci	
	L'Assemblea, in <u>SEDE ORDINARIA</u> :	
	- discute e delibera sui Bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni	
	dell'Organo di Amministrazione;	
	- elegge e revoca i componenti degli organi associativi;	
	- elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- elegge il Presidente onorario e l'Associato onorario;	
	- delibera sull'esclusione degli associati;	
	- delibera sulle direttive d'ordine generale del Gruppo e sulla attività da esso	
	svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi	
	dell'Art. 28 del D.Lgs.117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro	
	confronti;	

	- delibera su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua	
	approvazione dall'Organo di Amministrazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza;	
	- approva il Regolamento interno;	
	- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.	
	L'Assemblea, in <u>SEDE STRAORDINARIA</u> :	
	- Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (ex Art.21, c.2 del	
	C.C.);	
	- Delibera sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento	
	dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio (ex Art.21, c.3 del C.C.);	
	- Delibera sul trasferimento della sede del Gruppo;	
	- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua	
	approvazione dall'Organo di Amministrazione.	
	Art. 24 – L'Organo di Amministrazione	
	L'Organo di Amministrazione governa il Gruppo ed opera in attuazione delle volontà	
	e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale	
	può essere revocato.	
	L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 5	
	(cinque) e 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate: si applica	
	l'Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Esso è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed i membri sono rieleggibili.	
	Il componente dell'Organo di Amministrazione che senza giustificato motivo non	
	partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive decade dalla carica.	
	L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la	

1
Paola...

Bozza...

	maggioranza dei componenti. Esso provvede alla sostituzione dei componenti di
	amministrazione cessati per qualsiasi motivo nel corso del mandato, nominando i
	primi fra i non eletti nell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
	I nuovi componenti rimangono in carica fino allo scadere del mandato.
	Nella impossibilità di attuare tale modalità di sostituzione e qualora si debba procedere
	a nuove elezioni per sostituire i membri cessati, l'Organo di Amministrazione
	proseguirà la sua attività solo nel caso in cui non venga meno la maggioranza dei
	componenti eletti.
	I sostituti, eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica fino alla naturale scadenza
	dell'Organo di Amministrazione.
	Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei suoi componenti. A
	parità di voti, prevale il voto del Presidente.
	Le deliberazioni adottate dall'Organo di Amministrazione, assunte in conformità a
	quanto previsto dal presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati.
	L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
	amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva
	dell'Assemblea.
	Il passaggio delle consegne deve avvenire entro 10 giorni dalla nomina degli eletti.
	Fino a tale momento rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, gli organi
	cessati.
	Nella prima seduta, convocata entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni
	dall'Amministratore che ha conseguito il maggior numero di voti, il neo eletto Organo
	di Amministrazione, verificate eventuali incompatibilità, elegge tra i propri componenti
	il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. L'Organo di
	Amministrazione, in occasione del suo insediamento, nomina i direttori artistici delle

	varie sezioni di ballo, ancorché non appartenenti all' Associazione stessa.	
	L'Organo di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo richieda almeno un componente.	
	Delle sedute dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario, il quale provvede all'invio di una copia delle delibere a tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data della seduta.	
	Le sedute dell'Organo di Amministrazione potranno svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica delle deliberazioni.	
	Gli Amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza del Gruppo, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	All'Organo di Amministrazione compete:	
	- amministrare l'Associazione;	
	- promuovere e coordinare ogni attività utile al raggiungimento degli scopi associativi;	
	- attuare le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;	
	- stabilire le attività sociali in relazione ai fini che persegue il Gruppo;	
	- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale bilancio sociale al verificarsi delle condizioni previste, esplicando tutte le	

17

Prodotto

17

	attività connesse e curando l'informativa sociale, nonché tutti gli ulteriori	
	adempimenti previsti dalla legge;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la	
	programmazione economica dell'esercizio;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;	
	- deliberare in merito al tesseramento annuale, all'ammissione dei nuovi soci e	
	alla loro esclusione;	
	- informare il Collegio dei Probiviri in caso di provvedimenti disciplinari nei	
	confronti degli associati;	
	- fissare la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei	
	soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno;	
	- curare la tenuta dei Libri sociali di sua competenza;	
	- giudicare gli eventuali ricorsi circa la regolarità delle elezioni degli altri Organi	
	statutari;	
	- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;	
	- predisporre il Regolamento interno, che non dovrà comunque contenere	
	disposizioni in contrasto con il presente Statuto;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.	
	Art. 25 - Il Presidente	
	Il Presidente è il Legale Rappresentante del Gruppo e compie tutti gli atti giuridici che	
	impegnano lo stesso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e	
	l'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.	
	È responsabile delle attività sociali, firma la corrispondenza, mantiene i contatti con	
	le autorità e cura le relazioni esterne.	
	Il Presidente ha facoltà di assumere decisioni urgenti con l'obbligo di comunicarle, con	

immediatezza, all'Organo di Amministrazione che alla prima riunione valida dovrà ratificarle.

Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente che ne assume le funzioni.

Art. 26 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Collabora con l'Organo di Amministrazione:

- coordina le attività di segreteria di cui all'Art. 27 dello Statuto;
- coordina le attività di tesoreria di cui all'Art. 28 dello Statuto.

Art. 27 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente e svolge le attività connesse alle proprie mansioni:

- cura i verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, i quali sono custoditi presso la sede del Gruppo;
- tiene aggiornato il Libro dei soci;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Organo di Amministrazione;
- provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art. 28 – Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente e svolge le attività connesse alle proprie mansioni:

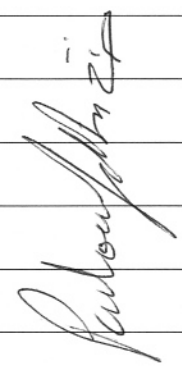
- predispone lo schema del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale del Gruppo;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;
- provvede al disbrigo degli affari economici ordinari, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi ed alla conservazione della documentazione

Podda

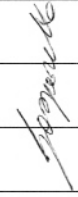
Segretario

	relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.	
	La documentazione sarà conservata presso la sede del Gruppo.	
	Art. 29 – Direttore Artistico	
	Il Direttore Artistico è responsabile della preparazione dei Danzerini; designa, tenendo	
	informato l'Organo di Amministrazione, le persone da inserire nelle manifestazioni	
	ufficiali, di cui è l'unico responsabile tecnico.	
	Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale della collaborazione di una persona	
	di sua fiducia, previa approvazione dell'Organo di Amministrazione.	
	La figura del Direttore Artistico è prevista per ciascuna sezione di ballo del Gruppo.	
	Art.30 – L'Organo di controllo	
	Il Gruppo procede alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti fino al verificarsi	
	delle condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs.117/2017.	
	A) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni,	
	unitamente all'Organo di Amministrazione. E' composto da 3 (tre) membri effettivi.	
	Esso elegge nel suo seno il presidente. Gli eletti devono essere in possesso dei	
	requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. In caso di morte, rinuncia o decadenza	
	di un revisore subentra il primo dei non eletti.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alle norme di legge e di Statuto, verifica	
	periodicamente:	
	- la gestione contabile;	
	- la gestione della cassa;	
	- il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore. Esso agisce di propria	
	iniziativa, su richiesta di un solo socio fatta per iscritto e firmata.	
	Nello svolgimento del loro incarico potranno richiedere, per i dovuti controlli, i libri e i	

	documenti dell'Associazione. Predisporre la relazione da allegare al bilancio annuale	
	e da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria. La carica di Revisore è	
	incompatibile con tutti gli altri incarichi previsti dal presente Statuto.	
	B) ORGANO DI CONTROLLO	
	Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea	
	procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico.	
	C) REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea	
	procede alla nomina del Revisore legale dei conti.	
	Art.31 - Il Collegio dei Probiviri	
	Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra persone di maturata e provata	
	esperienza e dura in carica 3 (tre) anni. E' composto da 3 (tre) membri effettivi non	
	facenti parte di altri organi sociali. Esso elegge nel suo seno il presidente. In caso di	
	morte, rinuncia o decadenza di un probiviro subentra il primo dei non eletti. Nel corso	
	dei lavori dell'Assemblea ordinaria svolge una relazione informativa. La carica di	
	Probiviro è incompatibile con le altre cariche nell'ambito del Gruppo.	
	Il Collegio dei Probiviri vigila sull'attuazione dello Statuto e, in particolare, delle finalità	
	e degli scopi previsti dall'art. 4 dello Statuto e può proporre all'Organo di	
	Amministrazione l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.	
	Il Collegio dei Probiviri contribuisce alla soluzione delle eventuali controversie che	
	dovessero sorgere tra gli associati.	
	Il Collegio dei Probiviri funziona, inoltre, come organo di Appello avverso le decisioni	
	di deplorazione, sospensione ed esclusione dei soci emesse dall'Organo di	
	Amministrazione o dall'Assemblea e come organo giudicante nei casi di impugnazione	
	circa la regolarità e legittimità delle elezioni dell'Organo di Amministrazione.	







21

Il lodo dei Proviviri è inappellabile.

Titolo V – Il Bilancio e i Libri Sociali

Art.32 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio di esercizio del Gruppo è annuale, con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E' redatto secondo le relative norme previste dal D.Lgs.117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario del Gruppo, nonché la situazione patrimoniale, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L'eventuale attività commerciale posta in essere accanto alla attività istituzionale verrà indicata separatamente, ciò anche attraverso una relazione di accompagnamento.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, consegnato all'Organo di Controllo e depositato presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. La visione dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati, con presa visione diretta presso la sede della Gruppo.

Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33 - Libri Sociali

Il Gruppo ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- il Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il Libro delle scritture contabili, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

- il Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- il Libro degli inventari dei beni dell'Associazione, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti Libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede del Gruppo.

Art. 34 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, senza fini di lucro, per il tramite del Gruppo, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta, in conformità agli scopi dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Tutti i volontari devono rispettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

Ai volontari possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs.117/2017.

	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'Associazione.	
	Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati	
	per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del	
	D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 35 - Lavoratori	
	Il Gruppo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità statutarie.	
	In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
	al 50% del numero dei volontari od al 5% del numero degli associati.	
	I rapporti tra il Gruppo ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da	
	apposito regolamento eventualmente adottato dall'Associazione.	
	Titolo VI	
	Norme finali e transitorie	
	Art. 36 - Regolamento interno	
	Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno	
	disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di	
	Amministrazione ed approvate dall'Assemblea Ordinaria.	
	Art. 37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	Il Gruppo si estingue:	
	- per delibera dell'Assemblea Straordinaria e secondo le modalità del Codice Civile e	
	delle norme vigenti;	

- per le altre cause previste dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento del Gruppo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento del Gruppo il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 38 - Rinvio

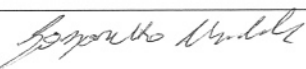
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o eventuali dubbi interpretativi si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 39 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Segretario Verbalizzante

